



PROVINCIA DI PADOVA

Provvedimento N. **142/VIA/2015**

Prot. Gen. n. 35945 del 13/03/2015

ECOLOGIA\RF\AS\FL

OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.I.A. CON PRESCRIZIONI

VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' (art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Realizzazione di un nuovo capannone avicolo e ampliamento capannoni esistenti dell'allevamento zootecnico di galline ovaiole

Ditta: **Società Agricola FATTORIA CILLO S.S.**

Sede legale: Via Bosco, 184 - SANTA MARGHERITA D'ADIGE (PD)

Sede attività: Via Lunga – SANTA MARGHERITA D'ADIGE

Codice Ditta n. 7047

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la DGRV n. 575 del 03/05/2013;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;
- il Regolamento di Funzionamento della Commissione provinciale VIA approvato con Decreto del Presidente Prot. n. 18493 del 27/03/2000, modificato con Decreto del Presidente Prot. n. 120920 del 24/11/2004;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l'art. 28 dello Statuto della Provincia, approvato con D.C.P. n. 15 di reg. del 17/5/2000, integrato con D.C.P. n. 68 di reg. del 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. del 07/02/2005.

PRESO ATTO che:

- in data 27/10/2014 Prot. n. 147797 e in data 06/11/2014 Prot. n. 153355 (allegata domanda firmata dal proponente) è pervenuta, dal SUAP del Comune di Santa Margherita d'Adige, la domanda di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., della Società Agricola FATTORIA CILLO S.S. per il progetto di "*Realizzazione di un nuovo capannone avicolo e ampliamento capannoni esistenti dell'allevamento zootecnico di galline ovaiole*" in Comune di Santa Margherita d'Adige – Via Lunga. Contestualmente alla domanda è stato depositato il progetto ed il relativo studio preliminare ambientale;
- con nota Prot. n. 156683 del 12/11/2014 è stata acquisita agli atti copia cartacea del progetto, completa degli allegati;
- con nota Prot. n. 163257 del 25/11/2014 la Provincia ha inviato l'endoprocedimento al SUAP del Comune di Santa Margherita d'Adige, comunicando anche i termini entro i quali sarà concluso il procedimento di Verifica di Assoggettabilità. Con lo stesso endoprocedimento è stata richiesta anche integrazione documentale.

RILEVATO che:

- il progetto è stato depositato presso il Comune di Santa Margherita d'Adige;





PROVINCIA DI PADOVA

- con attestazione del 22/08/2014 la ditta ha eseguito il pagamento degli oneri istruttori ai sensi della DGRV n. 1843/05;
- presso il sito web della Provincia di Padova, nella sezione dell'Ambiente della pagina Valutazione Impatto Ambientale, è stato pubblicato l'avviso di deposito del progetto corredato dalla documentazione descrittiva e progettuale acquisita agli atti.

CONSIDERATO che:

- l'intervento rientra nella tipologia progettuale individuata dall'allegato IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. punto 8. Altri progetti, lett. t) *modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente*; e punto 1. Agricoltura, lett. c) *impianti per l'allevamento intensivo di animali ...*;
- il progetto è stato presentato nella seduta della Commissione Provinciale VIA del 27/11/2014 (argomento n. 4 dell'O.d.G.) e poi esaminato dai componenti del gruppo di lavoro nominato per la redazione dell'istruttoria della pratica in oggetto;
- in data 27/11/2014 Prot. n. 164443 e 164446 sono state assunte agli atti integrazioni spontanee inviate dalla Ditta;
- in data 22/12/2014 Prot. n. 176896 è stata trasmessa la richiesta integrazioni, tramite il SUAP del Comune di Santa Margherita d'Adige, che sono pervenute in data 29/01/2015 Prot. n. 13754;
- la Ditta ha presentato i seguenti pareri:
 - parere del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo Prot. n. 7151/31.1.1 del 07/08/2014, positivo con prescrizioni,
 - parere dello Sportello Unico Agricolo di Padova Avepa Prot. n. 41010 del 15/05/2014, con il quale è stato approvato il piano aziendale dell'azienda agricola;
- non sono pervenute osservazioni.

CONSIDERATO che, dalla documentazione presentata, risulta:

- l'allevamento è ubicato nel comune di Santa Margherita d'Adige in via Lunga, in zona classificata dal PRG come area agricola "E", sottozona "E2 ambientale";
- inizialmente l'azienda agricola aveva edificato tre capannoni, destinati a polli da carne allevati a terra. Nel 2013 ha deciso di convertire i tre capannoni ad allevamento di galline ovaiole allevate con il sistema "a voliera" per una potenzialità di 118.131 capi. Questo allevamento è stato sottoposto a valutazione d'impatto ambientale nel 2013, conclusasi con giudizio di compatibilità favorevole espresso con le delibere di Giunta Provinciale N. di Reg. 23/2013 e N. di Reg. 73/2013;
- l'attività di allevamento di galline ovaiole della Società Agricola Fattoria Cillo s.s. è autorizzata con provvedimento AIA n. 215/IPPC/2013 del 15/04/2013;
- con il progetto presentato la Ditta prevede di costruire un nuovo capannone e ampliare i tre capannoni esistenti, eseguendo sostanzialmente le seguenti opere:
 - un nuovo capannone (4.864 mq di superficie) per allevamento di galline ovaiole con sistema di allevamento ad aviario, le tecnologie applicate saranno tutte MTD e sarà completo degli impianti tipici di questa tipologia di allevamenti,
 - allungamento dei tre capannoni esistenti verso Sud (per una superficie di 86,28 mq cadauno), per permettere il posizionamento nel fondo dei ventilatori e inserire all'interno dei capannoni il nastro trasportatore della pollina. L'ampliamento dei tre capannoni esistenti non comporta una variazione nel numero di capi allevabili,





PROVINCIA DI PADOVA

- n. 4 silos per lo stoccaggio del mangime;
- con tale ampliamento l'azienda intende aumentare la capacità di capi allevabili di ulteriori 59.507 galline ovaiole, passando dalla potenzialità attuale di 118.131 capi alla situazione futura di 177.638 capi;
- le altre strutture e impianti al servizio dell'allevamento non vengono modificati in quanto:
 - la concimaia presente garantisce, anche con l'aumento di capi previsto, la capacità di stoccaggio che richiede la norma;
 - il nuovo intervento edificatorio non richiede di ampliare la vasca di laminazione delle acque meteoriche già presente al servizio dell'allevamento, il volume di invaso di 1.630 mc è stato valutato sufficiente dal Consorzio di bonifica Adige Euganeo;
- le modalità operative e il ciclo produttivo non vengono modificati con l'ampliamento delle strutture di allevamento;
- con la costruzione del nuovo capannone vengono interessate delle superfici in precedenza indicate come aree per la messa a dimora di piante per mitigare l'intervento. A seguito della richiesta di integrazioni la Ditta ha previsto, come mitigazione, la piantumazione di una quinta arborea;
- la Ditta ha prodotto la "Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza", come previsto dalla DGR 3173 del 10/10/2006, in quanto il progetto ricade nella fattispecie prevista dalla DGR 3173, par.3, lettera B, punto VI);
- le analisi e gli approfondimenti effettuati nello Studio Preliminare Ambientale consentono di definire gli impatti attesi di lieve entità e non significativi.

RILEVATO che la Commissione Provinciale V.I.A. nella seduta del 12/03/2015 (argomento n. 2 dell'O.d.G.), ha esaminato caratteristiche, tipologia ed entità del progetto di verifica di assoggettabilità.

PRESO ATTO che la Commissione Provinciale V.I.A nella seduta del 12/03/2015 (argomento n. 2 dell'O.d.G.) all'unanimità dei presenti, ha ritenuto di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A., di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni.

Prescrizioni:

- a) sul lato Sud di tutti i capannoni, in corrispondenza dell'impianto di ventilazione forzata va posizionata una rete frangivento di altezza idonea a contenere la polvere in uscita dai capannoni;
- b) le specie arboree ad alto fusto previste per la mitigazione ambientale dovranno essere a "pronto effetto", a fronda fitta e dell'altezza di almeno 2 metri;
- c) tutti i veicoli che trasportano la pollina all'esterno del centro aziendale dovranno essere coperti da telo;
- d) il nastro trasportatore della pollina alla concimaia, situato all'esterno dei capannoni dovrà essere dotato di idonea copertura di protezione;
- e) entro 90 giorni dall'accasamento delle galline nel nuovo capannone, la ditta dovrà trasmettere alla Provincia, all'ARPAV e al Comune una valutazione acustica in fase di esercizio dell'azienda;
- f) qualora l'emissione di ammoniaca prodotta dal numero di capi allevati superasse la soglia limite $NH_3 < 10$ t anno, prevista per la tipologia di allevamento di galline ovaiole, la Ditta dovrà inviare alla Provincia la prevista comunicazione E-PRTR.





PROVINCIA DI PADOVA

Raccomandazione:

- a) ai fini della sicurezza si raccomanda la formalizzazione di un accordo, tra la Ditta e il Comune di Santa Margherita d'Adige, inerente gli orari di transito dei veicoli da e per l'allevamento e la partecipazione della Ditta a sostenere gli oneri per la manutenzione del fondo stradale.

RITENUTO per quanto espresso in premessa l'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

DECRETA

ART. 1 l'esclusione dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 20, punto 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. del progetto presentato dalla Società Agricola FATTORIA CILLO S.S. relativo al progetto di *“Realizzazione di un nuovo capannone avicolo e ampliamento capannoni esistenti dell'allevamento zootecnico di galline ovaiole”* in Comune di Santa Margherita d'Adige, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica di assoggettabilità, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

Prescrizioni:

- a) sul lato Sud di tutti i capannoni, in corrispondenza dell'impianto di ventilazione forzata va posizionata una rete frangivento di altezza idonea a contenere la polvere in uscita dai capannoni;
- b) le specie arboree ad alto fusto previste per la mitigazione ambientale dovranno essere a “pronto effetto”, a fronda fitta e dell'altezza di almeno 2 metri;
- c) tutti i veicoli che trasportano la pollina all'esterno del centro aziendale dovranno essere coperti da telo;
- d) il nastro trasportatore della pollina alla concimaia, situato all'esterno dei capannoni dovrà essere dotato di idonea copertura di protezione;
- e) entro 90 giorni dall'accasamento delle galline nel nuovo capannone, la ditta dovrà trasmettere alla Provincia, all'ARPAV e al Comune una valutazione acustica in fase di esercizio dell'azienda;
- f) qualora l'emissione di ammoniaca prodotta dal numero di capi allevati superasse la soglia limite $NH_3 < 10$ t anno, prevista per la tipologia di allevamento di galline ovaiole, la Ditta dovrà inviare alla Provincia la prevista comunicazione E-PRT.

Raccomandazione:

- a) ai fini della sicurezza si raccomanda la formalizzazione di un accordo, tra la Ditta e il Comune di Santa Margherita d'Adige, inerente gli orari di transito dei veicoli da e per l'allevamento e la partecipazione della Ditta a sostenere gli oneri per la manutenzione del fondo stradale.

ART. 2 la presente esclusione non esenta dall'ottenimento delle autorizzazioni/concessioni per la realizzazione/gestione dell'azienda agricola previste dalla norma, che devono essere acquisite dalla Ditta prima dell'inizio dei lavori descritti in premessa;

ART. 3 di notificare il presente provvedimento, tramite SUAP, alla Società Agricola FATTORIA CILLO S.S., Via Bosco, 184 - Santa Margherita d'Adige PD;



PROVINCIA DI PADOVA

- ART. 4 di trasmettere, tramite SUAP, copia del presente provvedimento al Comune di Santa Margherita d'Adige;
- ART. 5 che questo ente pubblicherà il presente provvedimento, mediante sintetico avviso comprese le motivazioni, nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e con le modalità previste dalla L.R. n. 29/2011;
- ART. 6 che questo ente pubblicherà integralmente il presente provvedimento sul proprio sito web, così come previsto dall'art. 20, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 152/06;
- ART. 7 che, avverso il presente provvedimento, è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07.08.1990, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 5 pagine.

IL DIRIGENTE
dr. Renato Ferroli
(con firma digitale)